

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 5

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

d'iniziativa del senatore VALLARDI

approvata il 16 aprile 2019

—————

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'invasione della cimice marmorata asiatica
(Halyomorpha halys)*

—————

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente l'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*),

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premessi che:

le informazioni acquisite nel corso delle audizioni hanno confermato l'elevato livello di pericolosità della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) per l'agricoltura nazionale. Si tratta infatti di un insetto polifago, particolarmente infestante che, pur originario dell'Estremo Oriente, da alcuni anni si è insediato stabilmente in Italia e sta arrecando gravi danni alle coltivazioni di molte regioni, specie nel Nord del Paese, diffondendosi rapidamente anche alle regioni del Centro;

tutti i soggetti auditi hanno confermato come il ricorso a pesticidi e altre sostanze chimiche si sia rivelato del tutto inefficace per fronteggiare l'invasione di questo insetto, come anche l'impiego di insetti antagonisti autoctoni, in particolare imenotteri (vespe). Viceversa, a seguito di un'ampia attività di sperimentazione in laboratorio, lo strumento più efficace di contrasto è risultato essere quello di contrapporre alla cimice asiatica il suo antagonista naturale, la cosiddetta «vespa samurai» (*Trissolcus japonicus*), anch'essa originaria dell'Estremo Oriente;

tale operazione di lotta biologica, già intrapresa con successo in altri Paesi alle prese con il medesimo problema, non poteva finora essere fatta in Italia a causa della normativa attuale contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che ha recepito in Italia in termini eccessivamente restrittivi la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta «direttiva *habitat*»);

l'articolo 12 del suddetto decreto vieta infatti tassativamente l'introduzione in Italia di specie e popolazioni non autoctone, per qualsiasi fine, senza prevedere deroghe finalizzate alla lotta biologica, così privando l'Italia di uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione di specie esotiche invasive, che si basa appunto sull'utilizzo di antagonisti naturali;

considerato che:

già nel settembre 2015 il Comitato fitosanitario nazionale, in conseguenza dei crescenti livelli di dannosità e di pericolosità dovuti allo svi-

luppo di questo insetto, aveva espresso, in modo unanime, il proprio parere favorevole affinché fossero rafforzati il coordinamento delle informazioni tra le regioni interessate a questa emergenza fitopatologica e fosse dato sostegno e collaborazione ai programmi di studio intrapresi nell'evidenza della necessità di superare le criticità nell'applicazione della direttiva 92/43/CEE («direttiva *habitat*») in particolare consentendo il ricorso all'introduzione di specie antagoniste alle specie esotiche dannose, per la realizzazione di piani di lotta biologica necessari per contrastare infestazioni sempre più frequenti;

il 22 dicembre dello stesso 2015 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetteva a tutte le istituzioni interessate la bozza di decreto di «modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» che all'articolo 1 chiede di sostituire l'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357, con una nuova formulazione che definisce la procedura con la quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati e dopo adeguata informazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento in deroga di specie e di popolazioni non autoctone, nel rispetto delle finalità dello stesso regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, il tutto previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

nella riunione del 16 marzo 2018 il Consiglio dei ministri deliberava l'adozione preliminare del decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

il 10 maggio 2018 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esprimeva parere favorevole con osservazioni sulla bozza di decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

nell'adunanza del 20 settembre 2018 la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato esprimeva il previsto parere alla bozza di decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

il 4 aprile 2019 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

pertanto ora anche in Italia si può, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, derogare al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di

effetti negativi sull'ambiente, sia di appositi criteri e fatti salvi sempre i necessari controlli, consentendo finalmente, per la cimice asiatica e per tutte le situazioni analoghe, azioni di lotta biologica;

si tratta di una norma che ha quindi una valenza di carattere generale, la cui necessità è emersa ad esempio anche nella recente indagine conoscitiva svolta presso la Camera dei deputati sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia, come modalità di contrasto alla diffusione degli insetti vettori del batterio;

rilevato tuttavia che:

il nuovo articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come recentemente modificato, prevede una procedura particolarmente articolata e complessa per l'avvio concreto degli interventi di lotta biologica, dovendosi prima adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di modifica, un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie e popolazioni non autoctone. Sulla base dei suddetti criteri, a fronte di una specifica richiesta delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, il Ministero può poi autorizzare l'immissione, previa valutazione di uno specifico studio che escluda qualsiasi rischio per la conservazione delle specie e degli *habitat* naturali;

tale procedura, che mira giustamente a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni, rischia però di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della «vespa samurai», che quindi non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica nella stagione agricola in corso, con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello;

impegna il Governo:

a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, volto a fissare i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel territorio italiano;

ad accelerare quanto più possibile le altre fasi dell'*iter* autorizzatorio, anche in considerazione dell'ampia sperimentazione già condotta sulla «vespa samurai», in modo da consentire l'azione in campo contro la cimice asiatica già durante la campagna agricola 2019.